Pubblicato in G.U. il nuovo regolamento dell'Autorità della concorrenza e del mercato

Imprese col bollino di legalità

Nuovo rating per le aziende con fatturato oltre i 2 mln

DI CINZIA DE STEFANIS

Bollino blu per le imprese più virtuose. Il rating di legalità verrà attribuito alle le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza) risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e regolarmente iscritte da almeno due anni al registro delle imprese. L'impresa, che intenderà ottenere il rating di legalità dovrà presentare volontariamente all'autorità della concorrenza e del mercato apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'autorità. L'inoltro della domanda dovrà avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'autorità. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Potrà al contrario essere attribuito persino a un'azienda sequestrata o confiscata, se affidata a un amministratore giudiziario «per finalità di continuazione e ripresa dell'attività produttiva». Tutto questo lo prevede il regolamento dell'Atitrust 4/12/2014 pubblicato in *G.U.* n. 290/2014 e modificativo del precedente regolamento del 2012 (si veda *ItaliaOggi* del 12/12/2014). Le imprese in possesso del rating di legalità potranno ottenere vantaggi oltre che per accesso al credito e ai finanziamenti anche nell'assegnazione degli appalti.

Requisiti per nuovo rating di legalità

Requisiti soggettivi per le imprese	• fatturato minimo di 2 milioni; • la sede operativa in Italia; • iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni.
Cause esclusione	Le imprese saranno cause di escluse dal rating di legalità se sottoposte a: • misure di prevenzione personale e patrimoniale; • interdittiva antimafia o un provvedimento di commissariamento; • condanne penali; • pratiche commerciali scorrette; • violazioni 'obblighi contributivi, assicurativi, retributivi e fiscali; • mancato rispetto delle norme sulla tutela e la salute sul lavoro; • revoca di finanziamenti pubblici.
Le stellette	La prima stella verrà assegnata a quelle aziende che rispettano le regole vigenti, mentre la seconda e la terza stella saranno concesse in modo graduale per dei comportamenti virtuosi che favoriscono la cultura della legalità all'interno dell'impresa, ad esempio quando si prevedono dei modelli organizzativi che riducono la possibilità di episodi di corruzione oppure nel caso in cui un imprenditore denuncia alla magistratura dei casi di corruzione.

ALLE IMPRESE PIÙ VIRTUOSE POTRANNO ESSERE ATTRIBUITE UNA, DUE O TRE STELLETTE. La prima stella verrà assegnata a quelle aziende che rispettano le regole vigenti, mentre la seconda e la terza stella saranno concesse in modo graduale per dei comportamenti virtuosi che favoriscono la cultura della legalità all'interno dell'impresa, ad esempio quando si prevedono dei modelli organizzativi che riducono la possibilità di episodi di corruzione oppure nel caso in cui un imprenditore denuncia alla magistratura dei casi di corruzione. Molte le cause di esclusione dal rating di legalità tra queste, condanne penali, misure di prevenzione personale e patrimoniale, pratiche commerciali scorrette, violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi, retributivi e fiscali. Cause di esclusione sono anche il mancato rispetto della normativa sulla tutela e la salute sul lavoro, l'interdittiva antimafia o un provvedimento di commissariamento la revoca di finanziamenti pubblici.

DELIBERA RATING LEGALITÀ. L'autorità della concorrenza e del mercato, su proposta della direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dalla ricevimento della richiesta. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. L'autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al ministero dell'interno e al ministero della giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il ministero dell'interno o il ministero della giustizia hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

© Riproduzione riservata